



8928/14

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. ADAMO	MARIO	Primo Pres.te f.f.	R.G.N.12057/2007
Dott. RORDORF	RENATO	Presidente Sezione	Cron. 8928
Dott. PICCININNI	CARLO	Consigliere	Rep. CV
Dott. VIVALDI	ROBERTA	Consigliere	Ud. 25.02.2014
Dott. NAPOLETANO	GIUSEPPE	Consigliere	P.U.
Dott. DI BLASI	ANTONINO	Rel. Consigliere	
Dott. VIRGILIO	BIAGIO	Consigliere	Oggetto: Sanzioni codice strada. Atto impugnabile.
Dott. D'ASCOLA	PASQUALE	Consigliere	
Dott. BOTTA	RAFFAELE	Consigliere	

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

E.T.R. - ESAZIONE TRIBUTI SPA con sede in Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante della SESIT PUGLIA SPA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avvocato Antonio Damascelli, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi, 14 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bellomo;

2014
100

RICORRENTE

CONTRO



PR ;

INTIMATA**AVVERSO**

la sentenza n.1634/2006, emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 15 febbraio 2006 e depositata in cancelleria l'01 marzo 2006.

Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2014, dal Consigliere dott. Antonino Di Blasi;

udito il P. M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La E.TR. - Esazione Tributi S.p.A. - ha proposto ricorso per cassazione contro PR , per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui il Giudice di Pace di Bari, pronunciando sulla opposizione, avverso invito al pagamento di cartelle esattoriali, proposta dalla P , ha dichiarato l'inefficacia, annullandola, della nota stessa, nonché degli atti ad essa collegati e/o presupposti, emessa dalla incorporata SESIT Puglia spa in data 30 luglio 2005; tanto, nella considerazione che il contenuto della nota era inidoneo a rendere edotta la contribuente delle ragioni della pretesa fiscale.



L'impugnazione è stata affidata a due motivi, con i quali la decisione impugnata viene censurata per violazione degli artt. 156 cpc, 50 c.2° del dpr n.602/1973, nonché degli artt. 22 e 23 della Legge n.689/1981; ed altresì, per violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 112, 132 n.4, 156 c.2° cpc e 2 del D.Lgs n.546/1992 e difetto di Giurisdizione del Giudice adito.

Sotto il primo profilo, è stata denunciata la violazione delle norme in rubrica, rilevandosi che la nota di sollecito di pagamento impugnata, anche se contenente riferimento alle cartelle presupposte nonché invito al relativo pagamento, con avvertenza che, in mancanza, si sarebbe proceduto ad espropriazione forzata, non è annoverata tra gli atti impugnabili di cui all'art.19 del D.Lgs. n.546/1992, non è produttiva di effetti giuridici e non era, quindi, ricorribile.

Con il secondo mezzo, la decisione viene censurata di nullità, sia per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, connesso al fatto che le cartelle impugate afferivano a violazione del codice della strada, sia pure per avere emesso una pronuncia in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

L'intimata non ha svolto difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE



La Corte conosce dell'impugnazione in base alla disciplina, applicabile *ratione temporis*, di cui al combinato disposto degli artt.339 cpc e 26 del D.Lgs. n.40/2006, trattandosi di sentenza emessa il 15.02.2006 e pubblicata l'01 marzo 2006.

Va, preliminarmente, esaminata la questione relativa al denunciato difetto di giurisdizione, proposta con il secondo mezzo, stante la relativa pregiudizialità logica e giuridica.

Trattasi di censura che deve ritenersi infondata, alla stregua di consolidato principio, affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, ed in relazione al quale la controversia di che trattasi non offre elementi per una riconsiderazione critica.

Si è, in vero, ritenuto (Cass.SS.UU. n 25833/2007, n.116/2007, n.15810/2003, n.12879/2004 n.18880/2012) che "La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale e' attribuita dall'art. 205 del d.lgs. n. 285 del 1992 all'autorita' giudiziaria ordinaria".

Il Collegio, nell'esame della fattispecie, non ravvisa ragioni idonee per discostarsi dal trascritto principio, che può considerarsi frutto di un ormai consolidato orientamento, che trova riscontro in



numerose, anche recenti, pronunce (Cass. SS.UU. n. 15846/2009, n.23206/2009, n.356/2010, n.23107/2010, n.24678/2011, n.175/2012, n.6606/2012), che si sono così allineate alla sentenza della Corte Costituzionale n.130 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.2 del d.lgs. n.546 del 1992 (come sostituito dall'art.12, comma secondo, della legge n.448 del 2001), nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative a tutte le sanzioni irrogate da uffici finanziari, anche quando conseguenti alla violazione di disposizioni non aventi natura fiscale. Deve, dunque, escludersi, nel caso, la giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di controversia avente ad oggetto la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni connesse alla violazione delle norme del codice della strada.

D'altronde, la questione relativa agli elementi indefettibili propri del rapporto tributario, è stata, altresì, affrontata dalle Sezioni Unite della Corte, in pronunce ancor più recenti, nelle quali, non solo è stato ribadita l'irrilevanza della circostanza che la sanzione venga inflitta da un Ufficio Finanziario, dovendosi la natura tributaria o meno del rapporto accertarsi su un piano meramente oggettivo(Cass.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name followed by a long horizontal stroke.



n.3039/2013), ma è stato, pure, puntualizzato che deve ritenersi rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, in tutti i casi in cui non abbia ad oggetto l'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione, bensì un rapporto implicante un accertamento, avente valore meramente incidentale (Cass. n. 14302/2013).

Conclusivamente il primo motivo del ricorso va rigettato e, quindi, va riconosciuto ed affermato che la materia relativa alle sanzioni irrogate per la violazione delle norme del codice della strada, rientra nella Giurisdizione del Giudice Ordinario.

Passando all'esame della questione posta con il primo mezzo, - con il quale si deduce l'inammissibilità dell'originario ricorso in quanto la nota 30 luglio 2005 non sarebbe annoverata tra i provvedimenti impugnabili di cui all'art.19 del D.Lgs. n.546/1992,- ritiene il Collegio che la stessa vada esaminata e decisa in base a principio condiviso, espressione di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

E' stato, infatti, affermato (Cass. n.12194/2008, SS. UU. n.16293/2007), che, " In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti



quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorche' tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attivita' esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile".

Nel caso, si evince dall'impugnata sentenza che la ricorrente ha proposto impugnazione avverso "le cartelle esattoriali n. X, n. X, n. X e n. X di cui

alla nota, contenente la richiesta n. 57235742, della Sesit Puglia spa in data 30 luglio 2005, nonché avverso gli atti ad esse collegati".

E', altresì, incontroverso che la nota impugnata, non



solo riferiva alle precitate cartelle di pagamento, ma conteneva una esplicita richiesta di pagamento, portante il carico fiscale per sorte ed accessori e, quindi, che trattavasi di pretesa ben definita nel quantum, ancorché non adeguatamente esplicitata nel relativo procedimento di determinazione, formalizzata, peraltro, con l'espressa previsione che, in caso di inottemperanza, decorsi quindici giorni, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. L'atto, dunque, non poteva, in alcun modo, essere considerato un mero avviso bonario, sia avuto riguardo alla definitività della pretesa ed alla specificità e perentorietà della richiesta, sia pure della circostanza che esplicitava e richiamava le cartelle esattoriali che ne costituivano il presupposto, sia, infine, in considerazione della procedura esecutiva minacciata ed incombente.

La circostanza che in una alla nota 30 luglio 2005 risultavano impugnate le cartelle presupposte e poste a base della richiesta di pagamento, oltretutto, rendeva, di per sé, ammissibile l'impugnazione, stante la specifica disposizione del comma 3° dell'art.19 del D.Lgs. n.546/1992.

Peraltro, nel caso, la natura e la portata degli atti impugnati sono state verificate e valutate dal Giudice di merito, il quale ha, pure, rilevato che l'eccepita

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



omessa notifica degli atti prodromici non era stata contestata e contrastata dalla concessionaria, la quale in giudizio aveva "omesso il deposito degli atti comprovanti la legittimità delle somme richieste"; circostanza quest'ultima che, in questa sede, la ricorrente ha inteso supportare con l'elencazione degli avvisi di ricevimento delle cartelle e l'allegazione che gli stessi "sono stati prodotti agli atti".

Il profilo di doglianza risulta inammissibile, per difetto di autosufficienza, non risultando indicati tempi e modalità della produzione (Cass. n.8569/2013, n. 4220/2012, n.6937/2010).

Le precedenti considerazioni inducono a ritenere infondata anche l'ulteriore censura, dedotta con il secondo mezzo, con la quale si sostiene che la decisione impugnata sarebbe incorsa nella violazione dell'art.112 cpc, per avere emesso una pronuncia in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Infatti, la decisione impugnata, come anzi rilevato, ha esplicitato che l'impugnazione è stata proposta avverso la nota 30 luglio 2005 della concessionaria e le cartelle nella stessa indicate, nonché "gli atti ad esse collegate" e, quindi, ha emesso una statuizione, sul piano logico e giuridico coerente e corretta,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'M' followed by a long, sweeping horizontal line.



dichiarando inefficace ed annullando "la nota n.57235742, emessa dalla SESIT Puglia spa in data 30 luglio 2005 ed ogni atto ad essa collegato e/o presupposto".

Ciò stante, avuto riguardo alla realtà fattuale verificata e presupposta, deve escludersi che la decisione sia affetta dal denunciato vizio, tenuto conto, peraltro, che "Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non e' condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dal provvedimento in concreto richiesto (Cass. n.20322/2005, n. 27/2000, n. 8879/2000).

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta i motivi del ricorso, riconoscendo e dichiarando la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 25 Febbraio 2014.



Il Consigliere relatore

Antonino Di Blasi

Il Presidente

Mario Adamo

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **17 APR. 2014**



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

CASSAZIONE.net